L.R. n. 21 del 7 luglio 2022. – Art. 2

Interventi normativi sulla *L.R. n. 32/2021*, *L.R. n. 11/2004*, *L.R. n. 42/2017*, *L.R. n. 13/1979*, *L.R. n. 7/1996*, *L.R. n. 8/1996*, *L.R. n. 36/1986* e misure in materia di personale, nonché in materia di trasporto e di circolazione veicoli storici.

(…)

Art. 2 *Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2004, n. 11.*

1. Il *comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11* (Piano Regionale per la Salute 2004/2006) è così modificato:

a) la parola "gestionale" è sostituita dalla seguente: "imprenditoriale";
b) dopo la parola "generale" sono inserite le seguenti: ", il collegio di direzione".

2. Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis
(Unità di continuità assistenziale)

1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria e contenere il ricorso ai pronto soccorso ospedalieri, in considerazione del perdurare del Covid-19, vengono istituite le Unità di continuità assistenziale.
2. Le Unità di continuità assistenziale, da attivarsi nell'ordine di una ogni 50.000 abitanti, operano all'interno dei servizi di continuità assistenziale delle strutture delle Aziende sanitarie provinciali anche per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, in continuità di esercizio con le istituite unità speciali di continuità assistenziale, operanti al 30 giugno 2020.
3. La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito atto di indirizzo per la conferma o la variazione dell'ubicazione delle Unità di continuità assistenziale, in relazione al diverso fabbisogno espresso dal territorio.".

(…)